Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 108° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 1° dicembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Ministero della difesa: Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana . . . . . Pag. 6614

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1093**.
Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi i compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle » e « Caserma Manthonè » . . . . Pag. 6615

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1094**.
Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani . . . . Pag. 6615

LEGGE 14 novembre 1967, n. **1095**.
Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio. Pag. 6616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **1096**.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena . . Pag. 6616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1967, n. **1097**.
Modificazioni allo statuto della Chiesa evangelica metodista d'Italia, con sede in Roma . . . . Pag. 6618

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1967.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Milano . . . . Pag. 6618

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1967.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova . . . . Pag. 6620

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Ditta elettrica eredi Aristide Cordasco », con sede in San Donato di Ninea (Cosenza) . . . Pag. 6620

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 6621

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6621
Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 6621
Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6621
Autorizzazione al comune di Cansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 6621
Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 6621
Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 6621
Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 6621
Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 6621
Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 6621
Avvisi di rettifica . . . . Pag. 6621

Ministero delle finanze: Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° maggio 1967 al 30 giugno 1967 . . . . Pag. 6622

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6628

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della cooperativa agricola « Cerere », con sede in Fragneto l'Abate (Benevento). Pag. 6628

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 455 VI ». Pag. 6628

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 422 MI ». Pag. 6628

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Ortoleva » di Mistretta, di 2ª categoria, con sede in Mistretta (Messina), in liquidazione coatta . . . . Pag. 6628

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi Pag. 6629

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso per esami a tre posti di ispettore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria Pag. 6635

Ministero dei lavori pubblici: Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di vice ufficiale idraulico in prova Pag. 6639

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità . Pag. 6640

Ufficio medico provinciale di Padova: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova . Pag. 6640

Ufficio medico provinciale di Savona: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona . Pag. 6640

Ufficio medico provinciale di Grosseto: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto . Pag. 6641

Ufficio medico provinciale di Salerno: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Salerno. Pag. 6641

Ufficio medico provinciale di Sondrio:

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio . Pag. 6641

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio . Pag. 6642

Ufficio medico provinciale di Pavia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia Pag. 6642

Ufficio medico provinciale di Forlì: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì . . . . Pag. 6643

Ufficio veterinario provinciale di Firenze:

Nomina della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Empoli. Pag. 6643

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze . . Pag. 6644

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 1° DICEMBRE 1967:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 1398.
Riordinamento di istituti tecnici industriali statali.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 1° DICEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestiti della ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 %. Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella Diciannovesima estrazione eseguita il 15 novembre 1967. — Parte seconda: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(11117)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 18 luglio 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1967
registro n. 113 Difesa, foglio n. 147

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MONTANARI Mario, fu Emilio, classe 1923, da Vidigulfo (Pavia). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per entusiasmo, capacità e decisione. Offertosi di partecipare alla conquista di un munito fortino nemico, persisteva nell'azione benchè ferito dallo scoppio di una mina e malgrado la violenta reazione avversaria, portando vittoriosamente a termine con pochi ardimentosi l'azione stessa e facilitando così l'ulteriore avanzata dell'intero settore. — Sarengrad (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

PANNI Piero Enrico, nato a Genova-Pegli il 24 agosto 1921. — Giovane subalterno degli alpini, evitata la cattura all'atto dell'armistizio, entrava tra i primi nelle forze della resistenza. Al comando di un reparto partigiano partecipava a numerose rischiose azioni, dando prova di capacità, decisione e coraggio. Venuto a conoscenza che due suoi gregari erano stati catturati e trucidati, partiva da solo per recuperarne i corpi. Durante tale operazione, pur circondato e ferito, persisteva nel suo generoso tentativo. Saputo successivamente che il suo reparto si trovava impegnato in combattimento accorreva al suo posto di comando, rifiutando ogni cura. — Valle di Seren, 23 luglio 1944.

QUIRICI Plinio Lucio, di Giuseppe, classe 1916, da Montegalda (Vicenza). — Abile e coraggioso comandante partigiano, capace organizzatore, intrepido combattente, in venti mesi di dura lotta conduceva i suoi uomini in numerosi brillanti combattimenti. Arrestato e torturato, sopportava il carcere con nobile fierezza. Liberato, tornava a dedicare tutte le sue energie alla causa della libertà distinguendosi particolarmente nei giorni dell'insurrezione. — Zona di Vicenza, settembre 1943-aprile 1945.

RIGATO Umberto, di Fortunato, classe 1913, da Mira (Venezia). — Partigiano ardimentoso e capace, organizzava e comandava con brillanti risultati numerose formazioni suscitando ammirazione ed entusiasmo. Nel corso di un attacco ad un forte presidio avversario contribuiva decisamente all'esito vittorioso dell'azione penetrando audacemente da solo in un locale occupato da numerosi nemici e provocandone la cattura insieme con il relativo armamento ed equipaggiamento. — Istrana (Treviso), 12 aprile 1945.

UGOLINI Vittorio Luigi, fu Francesco, classe 1921, da Fumane (Verona). — Animato da fede incrollabile e decisione, partecipava a tutte le azioni partigiane più rischiose del suo reparto dando prova di particolare coraggio. In occasione di un arduo colpo di mano per liberare dal carcere un esponente della Resistenza metteva in particolare risalto fredda determi-

nazione ed audacia. Nelle giornate insurrezionali partecipava brillantemente ai combattimenti più impegnativi, contribuendo efficacemente al loro esito vittorioso. — Zona di Verona, 1° novembre 1943-1° maggio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

MELIS Guido, fu Salvatore, classe 1885, da Cagliari. — Benchè in non più giovane età, contribuiva efficacemente alla lotta di liberazione distinguendosi per fiero sprezzo del pericolo ed elevati sentimenti patriottici. Direttore di penitenziario in territorio occupato dal nemico, riusciva a far evadere trecento detenuti politici, incurante del gravissimo rischio cui si esponeva e provvedeva altresì a fornire armi e materiali ad una formazione partigiana. Arrestato, manteneva durante nove mesi di durissimo carcere, sotto continua minaccia di fucilazione, contegno fiero, sostenuto dalla sua fede nella causa della libertà. — Spoleto-Perugia, settembre 1943-giugno 1944.

CROCE

CARDINI Angiolo, di Leonardo Rinaldo, classe 1923, da Cerreto Guidi (Firenze). — Carabiniere in servizio all'estero, si univa senza esitazione, nelle critiche giornate dell'armistizio, ai reparti partigiani operanti in loco. Animato da vivo amor di Patria, coraggio e alto senso del dovere, si prodigava per molti mesi nel corso di una durissima lotta contro un nemico superiore in uomini e mezzi, dando costante esempio ai suoi commilitoni. — Croazia (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

DI GRAZIA Alfio, fu Giovanni, classe 1922, da Acireale (Catania). — Entrava tra i primi nelle formazioni partigiane distinguendosi per capacità ed entusiasmo e partecipando a tutte le azioni del suo reparto. Catturato nel corso di un rastrellamento nemico, sopportava stoicamente dure sevizie senza rivelare alcuna notizia sui commilitoni. Riusciva successivamente a rientrare al suo reparto dopo aver reso inservibili alcune macchine dell'avversario. — Piemonte, settembre 1943-gennaio 1945.

FOSCHI Americo, di Domenico, classe 1913, da Civitavecchia (Roma). — Partigiano ardito e valoroso partecipava a numerose azioni che portavano anche all'affondamento di un rimorchiatore. Per tutto il periodo della resistenza era di esempio ai suoi commilitoni per lealtà e audacia. — Civitavecchia-Allumiere, settembre 1943-giugno 1944.

LOFFREDO Carlo, fu Ettore, classe 1924, da Roma. — Studente universitario animato da elevati sentimenti patriottici, partecipava con grande slancio e capacità alla lotta di resistenza. Alla propaganda mediante stampa e diffusione di opuscoli, giornali e manifestini, alternava raccolta ed occultamento di armi e munizioni. Partecipava a numerosi atti di sabotaggio distinguendosi particolarmente nell'azione a fuoco contro la scorta di un automezzo carico di connazionali catturati, consentendo loro di riacquistare la libertà. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

MAMBRINI Nannino, di Giambattista, classe 1914, da Umbertide (Perugia). — Fante in servizio all'estero, entrava tra i primi nelle file partigiane, partecipando per venti mesi alla lotta con fede e ardimento. Si distingueva nel corso di un duro ciclo operativo per sprezzo del pericolo e grande capacità assolvendo compiti di particolare importanza. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-20 luglio 1944.

MANAZZONE Orfeo Nunzio, di Mario, classe 1922, da Mereto di Tomba (Udine). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero con grande ardore e spirito di sacrificio. Si distingueva particolarmente in una delle più cruenti battaglie contribuendo validamente con rischiose azioni di collegamento e rifornimento all'esito vittorioso dell'operazione. — Belgrado (Jugoslavia), 16-21 ottobre 1944.

MANCINI Illo, fu Carlo, classe 1911, da Poli (Roma). — Sfuggito alla cattura all'atto dell'armistizio, era tra i primi ad unirsi alle formazioni partigiane in territorio straniero. In molti mesi di lotta si distingueva per coraggio e spirito di sacrificio dando ripetute prove delle sue qualità, specie nei combattimenti del più duro ciclo operativo. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-20 luglio 1944.

TORRIGIANI Giuseppe, di Bartolomeo, classe 1921, da Montefiore Conca (Forlì). — Giovane marinaio in servizio all'estero, sfuggito all'atto dell'armistizio alla prigionia, entrava nelle file dei partigiani operanti in territorio straniero distinguendosi per coraggio e spirito combattivo. Nel corso dei combattimenti si prodigava incessantemente fornendo valido esempio ai commilitoni. — Srem-Slovenia (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

(11257)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1093.**

Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi i compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle » e « Caserma Manthonè ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, per il prezzo complessivo di lire 528.000.000, della ex caserma « Ederle » della superficie di mq. 11.930 e della ex caserma « Manthonè » della superficie di mq. 2281, facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato.

E' fatto obbligo all'Amministrazione provinciale di Brindisi di utilizzare tali compendi per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1094.**

Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, è aggiunto il seguente:

« Può essere altresì concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio

preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di età ma non il 21°, risultino meritevoli, per particolori situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano già in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di età può essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di stüdio a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 novembre 1967, n. 1095.

Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e della categoria.

Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni feriali. Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.

Art. 2.

I turni di apertura obbligatoria delle rivendite ordinarie nei giorni festivi sono stabiliti dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentita la categoria, nella proporzione di una rivendita aperta su quattro per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Per le rivendite ordinarie ubicate in comuni con meno di 10 mila abitanti il turno è stabilito dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentita la categoria. In detti comuni e nelle località di cura, soggiorno e turismo può essere altresì consentito dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di spostare il turno del riposo festivo in altro giorno feriale, sentita la categoria.

I turni di apertura obbligatoria delle rivendite speciali nei giorni festivi sono stabiliti dal capo dell'Ispettorato dei monopoli di Stato, sentita la categoria, tenendo conto delle esigenze di servizio in rapporto alla particolare funzione di ciascuna rivendita. Ove ricorrano particolari necessità di servizio, il turno di riposo può essere spostato in giorno feriale della settimana.

I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.

Art. 3.

Ai trasgressori delle norme di cui agli articoli precedenti il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 5000 a lire 50.000.

Qualora, nel periodo di sei mesi, siano state commesse quattro delle trasgressioni della stessa specie di quelle indicate al comma precedente, il capo dello Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato procede:

a) alla disdetta del contratto di appalto o alla revoca della gestione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie;

b) alla revoca della licenza nei confronti dei gestori delle rivendite speciali e dei titolari di patentini.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **1096.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Siena in data 26 aprile 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 34. — GRECO

Repertorio n. 132

REPUBBLICA ITALIANA

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena.

UNIVERSITA' DI SIENA

L'anno millenovecentosessantasette (1967), addì ventisei (26) del mese di aprile alle ore dodici, avanti a me dott. Paolo Ballero, nato a Cagliari il 13 gennaio 1910, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Siena, delegato con decreto rettorale n. 230/65-66 dell'8 marzo 1966, a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto della università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Siena, i signori:

1) Prof. dott. Giovanni Dòmini, nato a Siena il 6 settembre 1904, rettore magnifico pro-tempore dell'Università degli studi di Siena, debitamente autorizzato a stipulare il presente atto dalla deliberazione del consiglio di amministrazione della università in data 7 luglio 1966 (Allegato *A*).

2) Dott. Guido Padalino, nato a Fano il 17 maggio 1915, domiciliato per la carica a Siena, il quale interviene e stipula il presente atto nella sua qualità di commissario straordinario del comune di Siena e nell'interesse del comune medesimo in esecuzione della deliberazione n. 1961 del 29 dicembre 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 15 marzo 1967, n. 1154/1126/1 (allegato *B*).

3) Prof. dott. Virgilio Lazzeroni, nato a Firenze il 21 aprile 1915, domiciliato a Siena, presidente pro-tempore dell'amministrazione provinciale di Siena, il quale si presenta in esecuzione della deliberazione consiliare n. 418 del 28 dicembre 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 21 febbraio 1967, n. 529/793/1 (allegato *C*) il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione provinciale.

Le parti della cui identità personale e capacità di agire io ufficiale rogante sono personalmente certo, dichiarano di non essere parenti fra di loro e di rinunciare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Premesso

che il rettore dell'Università degli studi di Siena, a seguito del voto espresso dalla facoltà di giurisprudenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione richiese al Ministero della pubblica istruzione la istituzione di una facoltà di scienze economiche e bancarie che possa rilasciare la laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche;

che con legge 13 giugno 1966, n. 543, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 27 luglio 1966 è stata istituita, a decorrere dall'anno accademico 1966-67 la facoltà anzidetta organizzata su due corsi di laurea, uno per il conseguimento della laurea in scienze economiche e bancarie ed uno per il conseguimento della laurea in scienze economiche;

che sono intervenuti accordi tra l'università, il Monte dei Paschi, il comune e la provincia di Siena, nonchè l'associazione bancaria italiana, in forza dei quali sono stati reperiti i mezzi finanziari occorrenti per far funzionare la nuova facoltà ottemperando alle condizioni poste ed alle raccomandazioni fatte dal consiglio superiore della pubblica istruzione;

che nel quadro di detti accordi il comune e la amministrazione provinciale di Siena si erano assunti l'onere di provvedere, metà per ciascuno, a convenzionare una cattedra di ruolo da destinare ad uno degli insegnamenti che saranno impartiti nella nuova facoltà;

che con convenzione in data 27 giugno 1962, registrata a Siena il 3 luglio 1962 al n. 14 vol. 27, tra l'Università degli studi di Siena, il comune di Siena e l'amministrazione provinciale di Siena si addivenne alla istituzione di un posto di professore di ruolo per l'allora istituenda facoltà di economia e commercio, obbligandosi a versare, a titolo di liberalità il contributo annuo necessario al mantenimento del posto e stabilito, allora, in lire 3.800.000, maggiorato del 20 % per trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza;

che si rende necessario procedere ad una nuova convenzione sia per la mutata dizione dell'istituita facoltà, sia per la avvenuta modifica del costo medio del posto di ruolo;

che si intende ora aggiornare e porre in essere la convenzione mediante la quale il comune e l'amministrazione provinciale di Siena, provvedano, nei confronti dell'Università di Siena, alla istituzione della cattedra di ruolo per la quale hanno assunto l'impegno di far fronte agli oneri occorrenti, ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il comune e l'amministrazione provinciale di Siena si impegnano a versare all'Università degli studi di Siena i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

A) L. 2.500.000 per ciascuno (duemilionicinquecentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

B) L. 500.000 per ciascuno (cinquecentomila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *A*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dello onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 devono essere versati dall'Università degli studi di Siena in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *A*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramento economico o di carriera disposti dallo Stato, il comune e l'amministrazione provinciale di Siena si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari il comune di Siena e l'amministrazione provinciale di Siena si impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1 lettera *B*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Siena per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di professore di ruolo. L'Università degli studi di Siena verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1 comma *B*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di ruolo alla quale il posto convenzionato sia stato assegnato e si riterrà tacitamente rinnovata di venti (20) anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Siena la presente convenzione sarà registrata in esenzione di tassa di registro ai sensi del regolamento dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Università degli studi di Siena. Il presente atto, esclusa la firma consta di numero otto facciate e cinque righe.

Prof. dott. Giovanni DÒMINI
Dott. Guido PADALINO
Prof. dott. Virgilio LAZZERONI
Dott. Paolo BALLERO

Registrato a Siena l'8 maggio 1967 al n. 1288, vol. 89, mod. I. Esatte lire duecento (200).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1967, n. **1097.**

Modificazioni allo statuto della Chiesa evangelica metodista d'Italia, con sede in Roma.

N. 1097. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvate modifiche allo statuto della Chiesa evangelica metodista, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 19. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al-

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande di Milano e provincia, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° ottobre 1966.

Roma, addì 10 novembre 1967

Il Ministro: BOSCO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale intermedio e salariato dipendente dalle aziende alberghiere di Milano e provincia

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categoria degli esercizi				Alberghi 3ª e 4ª pensioni, locande fino a 45 letti
	Lusso	Prima	Seconda	Terza-Quarta	
INTERMEDI (*)					
Personale maschile:					
capo cuoco	130.000	115.000	—	—	—
1° capo cameriere, 1° portiere	95.000	94.000	91.000	—	—
Personale femminile:					
1ª governante, 1ª guardarobiera consegnataria	83.000	82.000	78.000	—	—
PERSONALE DI 1ª CATEGORIA					
Personale maschile:					
capo cuoco (non intermedio)	125.000	110.000	95.000	—	—
sotto capo cuoco, portiere unico, portiere notte (albergo lusso e 1ª categoria con almeno 200 letti), 2° portiere sostituto del primo, capo cameriere unico, 2° e 3° capo cameriere, 1° barman, barman unico (albergo lusso)	92.000	91.000	88.000	—	—
Personale femminile:					
governante unica, 2ª governante sostituta della prima, capo guardarobiera o unica consegnataria	80.000	79.000	74.000	—	—
PERSONALE DI 2ª CATEGORIA					
Personale maschile e:					
cuoca unica, cuoca famiglia, capo dispensiera, capo caffettiera, capo cantiniera, dispensiera unica, cantiniera unica, caffettiera unica, capo lavandaia, centralinista	79.000	78.000	77.000	67.500	—
Personale femminile:					
2ª governante, capo stiratrice, stiratrice unica, guardarobiera	78.000	77.000	65.600	58.000	—
PERSONALE DI 3ª CATEGORIA					
Personale maschile e:					
interna in genere, dispensiera, caffettiera, cantiniera, lavandaia:					
superiore ai 18 anni	77.500	77.000	68.000	66.000	60 000
inferiore ai 18 anni	56.000	55.000	54.000	49.000	—
ragazzo portinaio inferiore ai 18 anni	52.000	51.000	50.000	46.000	—
Personale femminile:					
cameriera ai piani, aiuto cameriera ai piani, stiratrice, rammendatrice, cucitrice, donna al guardaroba, donna al personale	66.500	66.000	60.000	57.000	55.000

(*) La qualifica di intermedio compete quando vi sia il «secondo» e, in cucina, più di tre capipartita.

Le retribuzioni sopra indicate si intendono per tutte le qualifiche e categorie e comprensive di ogni elemento di retribuzione e, pertanto, anche della gratifica natalizia, della 14ª mensilità, del valore vitto e alloggio, dei compensi per lavori straordinari e per festività. Per le aziende ubicate nei comuni di Monza, Sesto S. Giovanni, Lodi, Legnano, Abbiategrasso, Magenta e Seregno, le retribuzioni medie di cui alla presente tabella si intendono ridotte del 5%, per i rimanenti comuni si intendono ridotte del 12%.

Nel caso di modifica dei valori del vitto e dell'alloggio stabiliti con decreto ministeriale, le retribuzioni medie dovranno automaticamente essere modificate in conformità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(11993)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 24 febbraio 1967, n. 185/5348, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale: « della Vittoria » che inizia dalla statale n. 226 (valle Scrivia) in località San Bartolomeo di Vallecalda e attraversa la località Vittoria e termina alla statale n. 35 (dei Giovi) estesa km. 5,990;

Visto il voto 19 settembre 1967, n. 1268, con il quale il consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada possa, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « della Vittoria » che inizia dalla statale n. 226 (valle Scrivia) in località San Bartolomeo di Vallecalda e attraversa la località Vittoria e termina alla statale n. 35 (dei Giovi), estesa km. 5,990, in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(12238)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Ditta elettrica eredi Aristide Cordasco », con sede in San Donato di Ninea (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 693693 del 16 giugno 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Ditta elettrica eredi Aristide Cordasco », con sede in San Donato di Ninea (Cosenza);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Catanzaro, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Ditta elettrica eredi Aristide Cordasco », con sede in San Donato di Ninea (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta elettrica eredi Aristide Cordasco », con sede in San Donato di Ninea (Cosenza), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Ditta elettrica eredi Aristide Cordasco », con sede in San Donato di Ninea (Cosenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(12234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 novembre 1967:

Gialanella Mario, notaio residente nel comune di Isili, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Muravera, stesso distretto;

Portale Ferdinando, notaio residente nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania;

Laurino Gaetano, notaio residente nel comune di Santa Maria di Licodia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania;

D'Ambrosio Nicola, notaio residente nel comune di Manoppello, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Rosciano, stesso distretto;

Festa Maria, notaio residente nel comune di Dorgali, distretto notarile di Sassari, è trasferita nel comune di Francavilla a Mare, distretto notarile di Chieti;

Bernardini Enzo, notaio residente nel comune di Bucchianico, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Manciano, distretto notarile di Grosseto.

(12496)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1967, il comune di Modica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di di L. 455.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministra zione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12464)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1967, il comune di Montereale (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.905.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12368)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1967, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.052.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12369)

Autorizzazione al comune di Cansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Cansano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.889.342, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12465)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12466)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Giuliana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.495.386, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12467)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.435.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12468)

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1967, il comune di Raiano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.270.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12367)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1967, il comune di Forlì, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12370)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.626.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6388 della *Gazzetta Uficiale* n. 288 del 18 novembre 1967.

(12469)

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Chieuti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.354.922, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6387 della *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 18 novembre 1967.

(12470)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° maggio 1967 al 30 giugno 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— **Stati membri della C E E**, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. DD 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo s esso.

— **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° MAGGIO 1967 AL 4 GIUGNO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	15,30	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	60,05	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (*c*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	13,90	13,90	13.90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	87,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05 (*f*)	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55 (*g*)	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95 (*h*)	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12.80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
02.02 (segue)	41	- - - - tacchini	per kg	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,80	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
	47	- - - ali intere, anche senza la punta .	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (*i*)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	423,85 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15 (*b*)	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (*b*)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (*b*)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili .	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(*d*) Se originari da Polonia, Romania e Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma, se originari da Ungheria.

(*g*) Ai « pezzi di sottocosce di tacchini », si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma, se originari da Ungheria

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma, se originari da Ungheria.

(*i*) Ai « dorsi, colli; dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 5 GIUGNO 1967 AL 30 GIUGNO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	15,30	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	60,05	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (*c*)	
	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
02.02 (segue)	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	87,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,80	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05 (*f*)	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	9,35	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55 (*g*)	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95 (*h*)	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	41	- - - - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,80	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	47	- - - ali intere, anche senza la punta	per kg	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (*i*)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	423,85 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (*b*)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (*b*)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(*d*) Se originari da Romania e Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma, se originari da Ungheria.

(*g*) Ai « pezzi di sottocosce di tacchini », si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma, se originari da Ungheria.

(*h*) Se originari da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(8968)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 30 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624 —	623,95	624,05	624 —	624 —	—	624 —	624 —	623,94	624 —
$ Can.	578,54	577,90	578,25	578 —	577,50	—	577,85	578 —	578,60	578 —
Fr. Sv.	144,56	144,60	144,59	144,62	144,50	—	144,6250	144,62	144,58	144,60
Kr. D.	83,60	83,60	83,645	83,62	83,20	—	83,59	83,62	83,60	83,60
Kr. N.	87,35	87,30	87,40	87,325	87,20	—	87,38	87,325	87,36	87,35
Kr. Sv.	120,58	120,58	120,65	120,60	120,45	—	120,59	120,60	120,58	120,55
Fol.	173,45	173,55	173,59	173,565	173,45	—	173,54	173,565	173,46	173,45
Fr. B.	12,57	12,572	12,575	12,5760	12,5675	—	12,5755	12,5760	12,57	12,57
Franco francese	127,31	127,21	127,02	127,215	127,20	—	127,1750	127,215	127,27	127,20
Lst.	1510,02	1509,65	1509,75	1510 —	1509,50	—	1509,75	1510 —	1510,05	1509,75
Dm. occ.	156,57	156,62	156,60	156,63	156,45	—	156,6250	156,63	156,55	156,60
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,14	24,1340	24,05	—	24,1375	24,1340	24,13	24,135
Escudo Port.	21,33	21,33	21,59	21,60	21,30	—	21,3350	21,60	21,33	21,33
Peseta Sp.	8,96	8,96	9 —	8,9580	8,90	—	5,96	8,9580	8,96	8,96

Media dei titoli del 30 novembre 1967

Rendita 5 % 1935	105,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1967

1 Dollaro USA	624 —
1 Dollaro canadese	577,925
1 Franco svizzero	144,622
1 Corona danese	83,605
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	120,595
1 Fiorino olandese	173,552
1 Franco belga	12,576
1 Franco francese	127,195
1 Lira sterlina	1509,875
1 Marco germanico	156,625
1 Scellino austriaco	24,136
1 Escudo Port.	21,467
1 Peseta Sp.	8,959

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della cooperativa agricola « Cerere », con sede in Fragneto l'Abate (Benevento).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1967 la gestione commissariale della società cooperativa agricola « Cerere », con sede in Fragneto l'Abate (Benevento), è stata prorogata fino al 30 novembre 1967.

(12138)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 455 VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 455 VI », a suo tempo assegnato alla ditta Fiorin Luigi, con sede in Vicenza, stradella privata De Mori, n. 24.

(12001)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 422 MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 422 MI », a suo tempo assegnato alla ditta Mazzi Guido, con sede in Milano, via Faenza, n. 3.

(12002)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Ortoleva » di Mistretta, di 2ª categoria, con sede in Mistretta (Messina), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 14 novembre 1967, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Ortoleva » di Mistretta, di 2ª categoria, con sede in Mistretta (Messina), in liquidazione coatta, il dott. Letterio Pavia è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(12493)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi (dotazione dell'Amministrazione centrale).

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in lettere o in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e delle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 — secondo comma — della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro.

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 — quinto comma — del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Div. 3ª — redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Div. 3ª — entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma d'esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di diritto civile;

2) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

3) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico e successive integrazioni.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Div. 3ª, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Div. 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 11, gli appositi documenti elencati nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonché i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo poli-

tico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 400, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi o per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 400, della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8), lettera *c*), dell'art. 2 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Art. 10.

Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) *titolo di studio*: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*), oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1938, n. 1269;

B) *estratto* (non è ammesso il certificato) *dell'atto di nascita*, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) *certificato di cittadinanza italiana*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

D) *certificato di godimento dei diritti politici*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) *certificato generale del casellario giudiziale*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) *certificato medico*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) *documento militare*: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario

di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10), lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini considerati nell'art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe e presteranno servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1967
Registro n. 78, *foglio n.* 58

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1967.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perché (1) . . . .;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;
4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali: . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);
5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .
7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .   (firma) . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

I candidati che siano impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

(10744)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a tre posti di ispettore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il quadro D-17/a, allegato al sopracitato testo unico, n. 3, relativo agli organici del personale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concerente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di ispettore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di ispettore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in ingegneria (di qualunque specializzazione).

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residente prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istitui di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione di decreti-legge del Capo provvisiorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo all. *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettoriali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessone della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1962, numero 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del prece-

dente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto ai fini del conseguimento dello impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale, secondo il seguente programma:

a) *Prove scritte*:

I. Fisica tecnica

1) produzione e trasmissione del calore, apparecchi per la combustione, caldaia, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori. Ciclo di funzionamento delle macchine termiche;

2) combustibili solidi, liquidi e gassosi, utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento dell'aria;

3) produzione del freddo; ciclo teorico di funzionamento delle macchine frigorifere, impianti frigoriferi;

4) macchine termiche ed idrauliche; macchine a vapore, turbine a vapore, condensatori; motori a combustione interna; cicli e diagrammi; turbine idrauliche, pompe e stantuffo pompe centrifughe, ventilatori; compressori, serbatoi a pressione;

5) elettronica: principi generali; cenni sulle macchine elettriche statiche, generatori, motori e convertitori, raddrizzatori elettronici e termojonici, accumulatori; impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle centrali elettriche e delle cabine di trasformazione;

6) impianti ad alta e bassa tensione (linee e cavi) con particolare riferimento alla fornitura di energia ad uso stabilimento industriale;

7) cenni sull'energia nucleare e sulle sue applicazioni industriali.

II. Tecnologie speciali

1) meccaniche: macchine utensili, trattamenti termici, fonderie; prove sui materiali metallici; tolleranze e accoppiamenti; lavorazione a freddo e a caldo;

2) metallurgiche: trattamenti dei principali metalli, (ferro e ghisa), piombo, zinco, rame, mercurio, alluminio); laminazione a caldo e a freddo;

3) tessili: (lana, cotone, fibre artificiali o sintetiche, seta) produzione, filatura, tessitura, prove meccaniche;

4) legno: tecnologie del legno a macchina per la lavorazione del legname;

5) edilizia: elementi di costruzione; impianti ed organizzazione del cantiere; prove sui materiali edili. Impianti per la produzione della calce e del cemento.

III. Diritto industriale

L'impresa industriale; disciplina concernente l'azienda, la concorrenza ed i Consorzi. I diritti sulle invenzioni industriali.

b) *Prova orale*:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

nozioni di economia politica;

statistica metodologica;

elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato.

lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere tecnico.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Garzzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissioine alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed allo art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettori in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato tecnico dell'industria e conseguiranno la nomina ad ispettore se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ispettore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (ex coeff. 271), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente da questa o di altre Amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnate mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dello art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori, che nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, il 9 ottobre 1967
Registro n. 12, foglio n. 66

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400).

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) - Via Molise 2 — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . del ruolo . . . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . (4);

f) di/non — aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni. . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'articolo 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in posseso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvere perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretaraio comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10962)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di vice ufficiale idraulico in prova

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di vice ufficiale idraulico in prova, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1967, n. 23527, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 11, 12 e 13 aprile 1968, alle ore 8,30.

(12289)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 23 maggio 1967, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 20 e 21 dicembre 1967 alle ore 8,30.

(12400)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3790/8/5 del 12 maggio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova:

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici di Padova e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova e bandito con decreto n. 3790/8/5 in data 12 maggio 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Tecce dott. Nicola, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Bandettini dott. Alberto, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Pezzuoli prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Padova;

Bugaro prof. Luciano, primario medico dell'Ospedale civile di Camposampiero;

De Zanche dott. Pier Luigi, medico condotto.

Segretario:

Cipolletta dott.ssa Mirella, consigliere di I classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Padova, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 10 novembre 1967

Il medico provinciale: LOVINO

(12015)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1135 del 1° marzo 1967, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1966;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Ballestrasse Flavio . . . . punti 60,715
2. Pongiglione Carlo . . . . » 60,638
3. Gianatti Aldo . . . . » 60,594
4. Bellone Sergio . . . . » 60,411
5. Schiavetta Guido . . . . » 59,830
6. Pitisano Filippo Roberto . . . . . . » 57,416
7. Costante Domenico . . . . » 57,069
8. Torielli Giuseppe . . . . » 55,834
9. Cavagnetto Emilio . . . . » 53,665

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Savona, addì 9 novembre 1967

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto dei comuni di Casanova Lerrone e Murialdo e del consorzio Magliolo-Tovo San Giacomo, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 1135 del 1° marzo 1967;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Considerata la regolarità delle operazioni del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I candidati sotto indicati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:

1) Ballestrasse Flavio: consorzio Magliolo - Tovo San Giacomo;

2) Pongiglione Carlo: condotta Casanova Lerrone;

3) Gianatti Aldo: condotta Murialdo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Savona, addì 9 novembre 1967

Il medico provinciale: LOMBARDI

(11913)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1175/6-Amm. del 6 marzo 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto vacante in provincia di Grosseto al 30 novembre 1966;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:
Panissidi dott. Aldo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Privitera dott. Francesco, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Grosseto;
Salvadori dott. Francesco Rolando, medico provinciale capo;
Bassi prof. Mario, primario dell'Ospedale civile della Misericordia di Grosseto;
Ciabatti prof. Lorenzo, primario dell'Ospedale civile « S. Giovanni di Dio » di Orbetello;
Morini dott. Adriano, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 3 novembre 1967

Il medico provinciale: FINIZIO

(11911)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2800 del 20 marzo 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Nocera Inferiore vacante al 30 novembre 1966;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Viste le designazioni di competenza del Ministero della sanità, della prefettura di Salerno, dell'Ordine dei medici e del comune interessato;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:
Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Stellato dott. Agostino, direttore di sezione della prefettura di Salerno;
Angelillo prof. Bruno, direttore istituto di igiene dell'Università di Napoli;
Bossa prof. Guido, direttore della clinica medica dell'Università di Napoli;
Finizio dott. Enrico, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio di Grosseto;
Galdi dott. Antonio, ufficiale sanitario del comune di Pellezzano.

Segretario:
Amato dott. Catello, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Salerno e del comune interessato.

Salerno, addì 13 novembre 1967

Il medico provinciale: GALLO

(11916)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 14 febbraio 1967, n. 601/3, con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto 21 luglio 1967, n. 2299, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formazione della graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Pelanconi Bruno . . . . punti 61,87
2. Visini Luigi . . . . » 60,92
3. Calabrese Francesco . . . . » 56,75
4. Briola Santo Giuseppe . . . . . . » 54,32
5. Martini Ottaviano . . . . » 51,25
6. Dorsa Giorgio . . . . » 51,21
7. Sangalli Edoardo . . . . » 50,49
8. Cerati Ezio . . . . » 49,57
9. Chiodo Giuseppe . . . . » 48,71
10. Scarpellini Mario . . . . » 47,50
11. Monsagrati Torello . . . . » 44,79
12. Biondi Angelo . . . . » 44,67
13. Pitisano Filippo . . . . » 44,54

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 13 novembre 1967

Il medico provinciale: GIANNATTASIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1967, n. 601/3, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Viste le sedi vacanti indicate dai concorrenti, nell'ordine delle loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati, classificati nell'ordine nella graduatoria degli idonei in premessa indicata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a lato di ognuno indicata:

1) Pelanconi Bruno: Campodolcino - Isolato (condotta consorziale);

2) Visini Luigi: Mantello - Cino (condotta consorziale);

3) Calabrese Francesco: Torre S. Maria - Spriana (condotta consorziale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, di quello della prefettura nonchè dei comuni interessati.

Sondrio, addì 13 novembre 1967

(12185) *Il medico provinciale*: GIANNATTASIO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 14 febbraio 1967, n. 601/3-4, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1967, n. 2300/3-4, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, nonchè il successivo decreto di modifica n. 2791/3-4 dell'8 settembre 1967;

Visto i verbali della commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso in premessa indicato:

1. Franceschina Renza	punti	65,30	su 120
2. Broglio Gemma	»	64,29	»
3. Acquistapace Bianca	»	58,21	»
4. Giobert Chiara	»	50,26	»
5. Rossatti Piera	»	44,35	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 11 novembre 1967

Il medico provinciale: GIANNATTASIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1967, n. 601/3-4, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto in pari data, n. 3438/3-4, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso predetto;

Viste le sedi vacanti indicate dalle concorrenti, nell'ordine delle loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate classificate nell'ordine nella graduatoria delle idonee in premessa indicata, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a lato di ognuna indicata:

1) Franceschina Renza: Valdidentro (condotta comunale);

2) Broglio Gemma: Samolaco (condotta comunale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 11 novembre 1967

(11942) *Il medico provinciale*: GIANNATTASIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 100 in data 9 gennaio 1967, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1965;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso, rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 6455 del 24 agosto 1967;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Reposi Valerio	punti	74,450
2. Polito Luciano	»	58,675
3. Maga Tito	»	56,960
4. Serra Biagio	»	55,817
5. Chiappano Silvio	»	54,875
6. Gibelli Gino	»	53,550
7. Nai Giacomo	»	52,625
8. Carena Mario	»	49,208
9. Rezzani Giuseppe	»	48,036
10. Rossi Antonio	»	47,721
11. Tacconi Giuseppe	»	46,825
12. Vitalone Saverio	»	46,280
13. Gatti Siro	»	44,783
14. Rolandi Carlo	»	44,450
15. Fiori Luigino	»	43,850
16. Brusotti Angelo	»	43,405

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Pavia, addì 3 novembre 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8325 del 3 novembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 100 del 9 gennaio 1967 per tre posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1965;
Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica e fianco di ciascuno indicata:

Reposi Valerio: Zinasco, I condotta;
Polito Luciano: Bosnasco, consorziata con Zenevredo;
Maga Tito: Ponte Nizza, consorziata con Cecima.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Pavia, addì 3 novembre 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

(12013)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1966, n. 4836, con cui venne bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1965;
Visto il successivo decreto in data 10 aprile 1967, n. 1113, con il quale furono ammessi a partecipare al concorso ventinove concorrenti;
Visto il proprio decreto n. 1113 in data 30 marzo 1967, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i verbali della predetta commissione che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;
Ritenuti regolari gli atti del concorso;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Piscaglia Alessandro . . . . . . punti 69,979
2. Tonti Gilberto . . . . » 67,015
3. Tonini Marco Tullio . . . . . . » 64,803
4. Sarno Giorgio . . . . » 63,820
5. Campagna Angelo . . . . . . » 62,651
6. Buzzoni Lucio . . . . » 61,676
7. Valgimigli Pier Giorgio . . . . . » 59,099
8. Lupi Aurelio . . . . » 58,50
9. Morabito Rocco . . . . » 57,979
10. Maltoni Goffredo . . . . . . » 56,965
11. Montanari Saverio . . . . . . » 56,307
12. Marcelletti Giuseppe . . . . . » 56,250
13. Giovagnoli Achille . . . . . . » 53,778
14. Versari Edmondo . . . . . . » 55,466
15. De Cecco Antonio . . . . . . » 54,200
16. Caroli Antonio . . . . » 54,157
17. Macchini Gualtiero . . . . . . » 52,883
18. Scarpellini Mario . . . . . . » 50,185
19. Biscotti Tommaso . . . . . . » 49,850
20. Marvasi Tommaso . . . . . . punti 49,282
21. Bambi Alberto . . . . » 48,736
22. Tesei Giuseppe . . . . » 45,545
23. Campodoni Enzo . . . . » 42,00

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 17 novembre 1967

Il medico provinciale: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4315 in data odierna con la quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1965;
Ritenuto che la dichiarazione dei vincitori deve essere fatta secondo la graduatoria per le sedi che i candidati, nella domanda, hanno indicato per prima nell'ordine delle preferenze, salvo che per tale sede sia già stato dichiarato vincitore altro candidato che precede in graduatoria, nel qual caso la dichiarazione deve essere fatta per le sedi indicate successivamente e nell'ordine;
Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascun candidato;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per le sedi a fianco di ciascuno indicato:

1) Piscaglia Alessandro: Rimini, 3ª condotta;
2) Tonti Gilberto: Monte Colombo, condotta unica;
3) Sarno Giorgio: Gemmano, condotta unica.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 17 novembre 1967

(12253) *Il medico provinciale*: ROBERTI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Nomina della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Empoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1491 del 12 aprile 1967, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Empoli;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del citato concorso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Firenze, dell'ordine dei veterinari di Firenze e del comune di Empoli;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:
De Silva dott. Alfonso, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Lattarulo dott. Antonio, vice prefetto-ispettore in servizio presso la prefettura di Firenze;

Fontana dott. Francesco, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'Istituto di patologia generale e anatomia patologica dell'Università di Pisa;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Vincieri dott. Silvio, direttore del pubblico macello di Prato.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Firenze.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Firenze presso l'ufficio del veterinario provinciale, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Firenze e del comune di Empoli.

Firenze, addì 9 novembre 1967

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(12117)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 732 del 10 febbraio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 3173 del 20 luglio 1957, relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in argomento;

Visti i propri decreti n. 3984 del 16 e 29 settembre 1967 con i quali sono stati ammessi agli esami i candidati in regola con la documentazione di rito richiesta dal bando;

Visti i verbali d'esame con la relativa graduatoria di merito, rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e in particolare gli articoli 23 e 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854 e in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e in particolare l'art. 5;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Matteucci Giuseppe . punti 69,800
2. Baronti Vinicio . . . . » 63,8575
3. Leardi Sergio . . . . » 62,684
4. Catani Francesco . . . . punti 56,600
5. Galeazzi Amelio . . . . » 55,830
6. Sagri Pierdomenico . . . . . . » 52,390
7. Marconcini Alberto . . . . » 51,000
8. Magi Lucio . . » 49,500
9. Bartolini Giorgio . . . . » 49,000
10. Valente Carlo . . » 48,500
11. Favero Gabriele . » 48,000
12. Pepponi Enzo . » 48,000
13. Ramazzotti Franco . . . . » 47,500
14. Ghiringhelli Antonio . . . . . » 47,500
15. Pacciani Amedeo . . . . » 46,500
16. Fagiolo Gino . . . . » 46,500
17. Monaci Massimo . . . . » 46,000
18. Agnoletti Evasio . . . . » 45,500
19. Canneto Amneris Amedeo . . . . . » 45,000
20. Costi Vincenzo . . . . » 45,000
21. Guidi Quirino . . . . » 45,000
22. Agostini Dino . . . . » 44,500
23. Deni Danilo . . . . » 44,500
24. Crescenzi Brenno . . . . » 42,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni di Greve e Vaglia e del consorzio veterinario tra Scarperia e S. Piero a Sieve.

Firenze, addì 15 novembre 1967

Il veterinario provinciale: GHINELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5178 in data 15 novembre 1967, relativo alla approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia al 30 novembre 1966;

Viste le preferenze espresse dai candidati in ordine all'assegnazione delle condotte poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa e assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno segnate:

1) Matteucci Giuseppe: condotta unica del comune di Greve;

2) Baronti Vinicio: condotta consorziale tra i comuni di Scarperia e S. Piero a Sieve;

3) Leardi Sergio: condotta unica del comune di Vaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni di Greve e Vaglia e del consorzio veterinario tra Scarperia e S. Piero a Sieve.

Firenze, addì 15 novembre 1967

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(12250)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.